

**TRIBUNALE DI RIMINI**  
**Sezione Fallimentare**

**RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE**  
**DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

*ex artt. 7 bis, 8, 9 e Legge n. 3/2012*

per i Sig.ri :

**Maria Palpini** (c.f. PLPMRA57E55A747S), nata a Bellaria - Igea Marina (RN) il 15/05/1957 e ivi residente in via San Mauro n. 7,

**Raffaele Lorenzini** (c.f. LRNRFL59B08F205Q) nato a Milano l'08/02/1959 e residente in Bellaria-Igea Marina (RN) in via San Mauro n. 7,

tutti rappresentati e difesi nella presente procedura dall'Avv. Maura Vadala (c.f. VDL MRA 86H59 A662B) del Foro di Rimini, in virtù di procura in calce al presente atto (**All.A**), ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del predetto difensore, in Rimini (RN), Corso d'Augusto n. 213

*(il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni via fax al numero 0541/52486 e all'indirizzo PEC: [maura.vadala@ordineavvocatirimini.it](mailto:maura.vadala@ordineavvocatirimini.it) )*

\*\*\*

**I**

**PREMESSE**

Premesso che:

- ✓ Su richiesta dei Ricorrenti, il competente O.C.C. della Romagna ha nominato quale Gestore della crisi la Dott.ssa Barbara Bologna, con studio professionale in Rimini, Via Flaminia n. 171 (**All.B**);
- ✓ I ricorrenti hanno successivamente individuato nell'avv. Maura Vadala il professionista incaricato di predisporre una proposta di accordo *ex artt. 7 bis, 8 e 9 Legge 3/2012*, proposta che è stata sottoposta, per le verifiche e gli adempimenti di legge, al Gestore della Crisi, il quale ha reso la Relazione prevista dall'art. 9, comma 2, L. 3/2012, come modificato dalla L. 176/2020 (**All.C**);

Premesso altresì che:

- ✓ I ricorrenti non incorrono nei limiti prescritti dall'art. 7, comma 2, della L. 3/2012 in quanto:
  - dal punto di vista soggettivo, non sono soggetti/assoggettabili alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; all'uopo si precisa che i Ricorrenti Lorenzini Raffaele e Palpini Maria sono soci della "GEA S.n.c. di Palpini Maria & c." (*breviter* anche GEA) ma, con riguardo a detta società, non ricorrono i parametri fissati dall'art. 1 l.f. sicché anche i soci non sono fallibili a mente dell'art. 147 l.f. (**doc. 1 – visura storica e All.C**);
  - non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex L. 3/2012*;



- non hanno subito, per cause loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis ex L. 3/2012;
- hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale, come attestato anche dal Gestore della crisi (cfr. All. C);
- non hanno beneficiato in precedenza dell'esdebitazione (cfr. nuovo *d-ter* contenuto nell'art. 7, comma 2, L. 3/2012, come introdotto dalla L. 176/2020);
- non hanno commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (cfr. nuovo *d-quater* art. 7, comma 2, L. 3/2012, come introdotto dalla L. 176/2020);

- sussiste nel caso *de quo* il requisito oggettivo di cui all'art. 6 L. 3/2012 in quanto i Ricorrenti versano oggi in una situazione di sovraindebitamento, stante la sussistenza di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, situazione che non rende definitivamente possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite.

Tutto ciò premesso e considerato, i Ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, formulano la seguente

### **PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

secondo quanto previsto dagli artt. 7 *bis*, 7, 8 e seguenti L. 3/2012 per far fronte alla complessiva situazione debitoria insorta.

§§§

## **II**

### **LA FAMIGLIA ED IL NECESSARIO COORDINAMENTO DELLA PRESENTE PROCEDURA FAMILIARE CON QUELLA CONTESTUALMENTE PROMOSSA DALLA SOCIETÀ "GEA S.N.C. DI PALPINI MARIA & C."**

Preliminarmente - ed ai fini di una votazione consapevole ed informata da parte dei creditori - sia consentita una breve "presentazione" dei Ricorrenti e della presente proposta.

La Sig.ra Palpini e il Sig. Lorenzini sono conviventi e coniugati in regime di separazione dei beni. Il loro nucleo familiare è composto anche dai figli Lorenzini Edoardo e Lorenzini Gianmaria, entrambi non ancora economicamente indipendenti (hanno prestato di recente attività come stagisti), mentre l'altra figlia, Sig.ra Lorenzini Alessia, attualmente coabita con il di lei convivente *more uxorio* ed è attualmente priva di una occupazione lavorativa (**doc. 2**).

Stanti, dunque, i rapporti familiari intercorrenti tra gli odierni Ricorrenti e stante, in ogni caso (per quanto *infra* si dirà), l'origine comune dell'indebitamento, ricorrono, nel caso *de quo*, le condizioni per la procedura familiare a norma dell'art. 7 *bis* L. 3/2012.



Più nello specifico, in merito all'origine comune dell'indebitamento, si precisa - come già *supra* anticipato - che i Sig.ri Palpini e Lorenzini sono attualmente soci della società "GEA S.n.c. di Palpini Maria & C." <sup>1</sup>, società attualmente attiva ed operativa.

I soci hanno contratto nel tempo, fra gli altri, debiti derivanti da fideiussioni prestate a garanzia di debiti sociali, questi ultimi rimasti tutt'oggi impagati e perciò non estinti a causa della difficoltà della società medesima di produrre i redditi/utigli sperati e di far fronte, pertanto, alle obbligazioni assunte.

Ciò precisato, per un più utile inquadramento dei termini della presente proposta, si dà atto che anche la società GEA ha promosso una procedura di composizione della crisi *ex artt. 7 e 8 L. 3/2012*.

In considerazione della disposizione di cui all'art. 7, comma 2 *ter*, L. 3/2012, secondo cui "*l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili*", l'eventuale omologa dell'accordo nella procedura attivata da GEA e l'eventuale successiva declaratoria di inesigibilità dei crediti sociali rimasti insoddisfatti, per intervenuta esdebitazione della società medesima, esplicherà la sua efficacia, oltre che nei confronti della società, anche nei confronti dei soci, ciò ovviamente con riguardo ai soli debiti sociali, dei quali - a mente dell'art. 2291 c.c. - appunto, gli stessi rispondono solidalmente e illimitatamente.

**La presente, distinta, procedura ha perciò ad oggetto i soli debiti personali** (e non anche quelli sociali, rientranti nella procedura promossa da GEA), ivi incluse le fideiussioni prestate a garanzia dei debiti sociali.

Tuttavia, della medesima, presente, procedura **si chiede, sin da oggi, la riunione a quella sopra menzionata, promossa da GEA, dovendo intendersi necessariamente ad essa collegata e reciprocamente condizionata**. È inevitabile, infatti, **lo stretto coordinamento logico** tra le due procedure - l'una promossa dalla società, l'altra dai soci, componenti una famiglia - inserendosi le stesse in **un unico progetto esecutivo unitario** e ciò in considerazione della circostanza per cui le uniche componenti attive funzionali a soddisfare i debiti sociali e quelli personali sono di titolarità dei Sig.ri Lorenzini Raffaele e Palpini Maria.

Dunque, nel progetto esecutivo unitario ipotizzato, il patrimonio della famiglia sarà funzionale (pur nell'ovvio, rigoroso, rispetto del principio della concorsualità, delle cause di prelazione, nonché del criterio di distinzione delle masse fra i singoli componenti, come sancito dall'art. 7 *bis* L. 3/2012) a soddisfare - lo si ribadisce - i debiti sociali ed i debiti personali, ciò a fronte del mantenimento in vita sul mercato della società GEA, esclusiva fonte di occupazione lavorativa e reddito della famiglia Lorenzini/Palpini.

A conferma della ragionevole sostenibilità logica dell'unitarietà del progetto così anticipato e della conseguente istanza di riunione, si richiama il provvedimento reso dal Tribunale di Ravenna in data

---

<sup>1</sup> La GEA è stata costituita in data 17/01/2012 e svolge, a tutt'oggi, la seguente attività: "*gestione di bar, gelaterie, pizzerie, ristoranti e pubblici esercizi in genere per la somministrazione e distribuzione al pubblico di alimenti, bevande, etc.*" (doc.1), sotto l'insegna "FAUSTO PIZZA".



3/03/2021 (seppur pronunciandosi con riguardo alla distinta procedura di liquidazione del patrimonio), così massimato:

“Attesa l’istanza di liquidazione ex art. 14 ter l.3/2012 presentata da società non fallibile, va disposta la riunione con detta procedura dei procedimenti promossi successivamente dai soci illimitatamente responsabili della stessa, tenuto conto della indubbia connessione tra tutte le procedure derivante dall’indebitamento comune – in considerazione della responsabilità solidale dei soci rispetto ai debiti sociali – nonché ragioni di opportunità relative alla fase esecutiva della liquidazione.

Il novellato art. 7 bis l. 3/2012 in tema di ‘procedure familiari’, che impone il necessario coordinamento tra le procedure, appare dunque applicabile anche alla presente fattispecie la quale - ferma la natura di “familiari” delle due persone fisiche ricorrenti in quanto, anche se non conviventi, presentano un sovraindebitamento di ‘origine comune’ nel senso richiesto dalla nuova disposizione - vede analogo procedimento proposto nei confronti di una piccola società ‘sotto soglia’ che parimenti presenta un indebitamento necessariamente comune ex art. 2304 c.c. e non ha beni da liquidare o crediti da riscuotere, sussistendo perciò una esigenza di necessario coordinamento con le altre due procedure che, nel caso di specie – ferma la distinzione delle masse attive e passive – può perseguirsi con la riunione delle procedure avanti al giudice per primo adito”.

Ciò premesso, si passa in rassegna il patrimonio dei singoli ricorrenti, componenti della famiglia, avendo cura di mantenere distinte le masse attive e passive come prescritto dal comma 3 dell’art. 7 bis L. 3/2012<sup>2</sup>, non prima di aver dato atto in modo più analitico delle cause dell’indebitamento familiare.

§§§

### III

#### LE CAUSE DELL’INDEBITAMENTO FAMILIARE

Le cause dell’indebitamento della famiglia Lorenzini/Palpini sono essenzialmente riconducibili:

- ✓ alla perdita dell’occupazione lavorativa da parte del Sig. Lorenzini Raffaele (già responsabile presso Vip Catering Lido di Savio – **doc.3**), in data 25/07/2011, quando era già stato contratto il mutuo per l’acquisto dell’immobile adibito a residenza familiare (mutuo concesso da Ubi Banca S.p.a. alla Sig.ra Palpini nell’anno 2008);

---

<sup>2</sup> In materia di procedura familiare, con riguardo alla necessità di mantenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente, la giurisprudenza più recente ha ritenuto che: “l’attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione nel rispetto dei principi della concorsualità e dell’ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni agli altri ricorrenti senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente alla soddisfazione dei creditori personali di altro ricorrente” – Trib. Verona 12/05/2021.



- ✓ alla perdita dell'occupazione lavorativa prestata dalla Sig.ra Palpini in modo continuativo dal 1997, presso OSFIN ("Opera San Filippo Neri" Associazione di formazione professionale - **doc. 4** – ultimo contratto stipulato il 4/01/2019).
- ✓ alla successiva costituzione della società GEA ed alla correlativa stipula di finanziamenti garantiti da fideiussioni personali, tutti funzionali all'ampliamento dell'attività avviata, attività che, tuttavia, nel tempo, non ha prodotto i redditi sperati.

§

**IV**

**IL PATRIMONIO DELLA FAMIGLIA**

Ciò premesso, si passa a rappresentare il patrimonio dei Ricorrenti.

§

**IV-A**

**PALPINI MARIA**

**IV-A1. COMPONENTI ATTIVE**

La Sig.ra Palpini risulta titolare (**docc. 5 e 5a**) de:

- ✓ la piena proprietà dell'immobile ad uso civile abitazione sito in Bellaria-Igea Marina (RN), Via San Mauro n. 7, identificato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 6, part. 2094, sub. 23, cl. 2, cat. A/3, sup. mq. 163;
- ✓ la piena proprietà dell'immobile ad uso autorimessa sito in Bellaria-Igea Marina, Via San Mauro n. 7, distinto al Catasto del Comune di Rimini al foglio 6, particella 2094, sub. 14, cl. 4, cat. C/6, sup. mq 73;
- ✓ la proprietà per ½ in regime di separazione dei beni di immobile ad uso lastrico solare sito in Bellaria - Igea Marina (RN), Via San Mauro n. 7 (comproprietaria è la Sig.ra Docci Liana).

Come risulta dalla perizia tecnico-estimativa resa dal tecnico incaricato dal Gestore della crisi, Geom. Luca Giavolucci (**doc. 6**), gli immobili hanno un **valore di mercato** attuale pari a:

- € 275.440,00 quanto all'immobile *sub. a*);
- € 62.200,00 quanto all'immobile *sub. b*);
- € 2.000,00 quanto all'immobile *sub. c*).

L'immobile *sub a*) e l'immobile *sub. b*), in particolare, sono gravati da:

- ipoteca di primo grado iscritta in data 18/04/2008, Reg. part. 1604, in favore di di Banca Popolare di Ancona S.p.a. (Ubi Banca, oggi incorporata da Intesa San Paolo S.p.a.) a garanzia di mutuo concesso a Palpini Maria dell'importo originario di € 130.000,00;
- ipoteca di secondo grado iscritta in data 23/02/2012, Reg. part. 422, a garanzia di mutuo fondiario concesso da Banca Carige S.p.a. a GEA dell'importo originario di € 75.000,00;



- ipoteca di terzo grado iscritta in data 30/03/2017, Reg. part. 757, a garanzia di mutuo fondiario concesso a GEA da Banca Carige S.p.a. dell'importo originario di € 80.000,00;
- pignoramento immobiliare trascritto in data 20/07/2020 Reg. part. 5475 a favore di Ubi Finance S.r.l., cessionaria del credito già vantato da Ubi Banca S.p.a.; in relazione a detto pignoramento, risulta oggi pendente dinanzi al Tribunale di Rimini la procedura esecutiva immobiliare R.g.e. 105/2020 con prossima udienza *ex art. 569 c.p.c.* fissata per la data del 25/03/2022.

La Sig.ra Palpini, inoltre, è titolare di:

- ✓ un'autovettura marca Renault Megane Scenic, Targa JMSEOG, il cui valore di mercato è esiguo;
- ✓ controvalore del portafoglio titoli Eurofiduciaria S.r.l. (posizione fiduciaria n. 1117), cointestato con il Sig. Lorenzini di € 9.964,57: trattasi, più specificatamente, di un investimento effettuato dai ricorrenti e consistito in un finanziamento erogato alla società "Accordo Limited" per lo sviluppo di un progetto immobiliare in Lituania, non rimborsabile e non liquidabile oggi, stante la minima quotazione di vendita, come comunicata dalla società Eurofiduciaria nelle comunicazioni trasmesse;
- ✓ € 1.142,00: trattasi di disponibilità liquida in comproprietà con Lorenzini derivante dalla vendita di azioni già facenti parte del portafoglio titoli e valori gestito da Eurofiduciaria;
- ✓ Carta prepagata ICCREA con saldo alla data del 31/12/2021 di € 10,00;
- ✓ Libretto di risparmio n. 4887799 presso Poste Italiane S.p.a. con saldo di € 57,27.
- ✓ beni mobili/arredi (di cui buona parte impignorabili *ex art. 514 c.p.c.* - doc. 18).

La Sig.ra Palpini nell'ultimo triennio ha percepito:

- il reddito di € 3.291,00 nell'anno 2020 (**doc. 7**);
- il reddito di € 15.184,00 nell'anno 2019 (**doc. 8**);
- il reddito di € 14.185,00 nell'anno 2018 (**doc. 9**).

La Sig.ra Palpini, infine, non è titolare di cassette di sicurezza, natanti, beni preziosi, antiquariato, crediti verso terzi.

#### **IV-A2. COMPONENTI PASSIVE**

Ai fini di una più immediata comprensione del progetto esecutivo unitario proposto, si indicano le componenti passive della Sig.ra Palpini, avendo cura di distinguere tra componenti passive personali e componenti passive solidali con la società, con la precisazione, pur ovvia, che queste ultime vengono considerate quali componenti passive di "GEA SNC DI PALPINI MARIA E C." sicché, in sede di riparto, verranno qualificate come "debiti sociali".



Componenti passive personali

- **Intesa San Paolo S.p.a.: € 77.915,07** – creditore ipotecario di primo grado in virtù di mutuo ipotecario n. 50044111 contratto in data 11/04/2008 concesso alla Sig.ra Palpini e garantito da ipoteca di primo grado iscritta in data 18/04/2008, reg. part. 1604;
- **Agenzia Entrate riscossione: € 11.345,44** (come da cartelle di pagamento inviate) di cui € 10.792,25 in privilegio ed € 553,19 in chirografo.

Enti titolari del credito sono:

per Agenzia Entrate e riscossioni € 417,17, di cui: € 260,72 in privilegio *ex art.* 2753 e 2749 n. 1 c.c. e 2778 c.c.; € 9,24 in privilegio *ex art.* 2754, 2749 n. 8 e 2778 c.c.; € 11,08 in privilegio *ex art.* 2752 e 23778 c.c.; € 0,50 in privilegio *ex art.* 2752, 2749 e 2778 c.c.; € 135,63 in chirografo;

Enti titolari del credito in riscossione:

Inps: € 7.508,64 di cui € 7.106,16 in privilegio *ex art.* 2753 e 2749 c.c.; € 165,84 privilegio *ex art.* 2754 e 2749 n. 8 c.c.; € 236,64 in chirografo;

Regione Emilia Romagna: credito di € 505,66 di cui € 369,24 in privilegio *ex art.* 2752 e 2749 c.c., € 16,80 in privilegio *ex art.* 2752 c.c. ed € 119,62 in chirografo;

Amministrazione finanziaria – dir. Provinciale di Rimini – Uff. territoriale: credito di € 2.852,67 in privilegio *ex art.* 2752 e 2749 c.c.

- **Agenzia Entrate € 381,23** – credito privilegiato;
- **Regione Emilia Romagna: € 479,60:** - credito privilegiato *ex art.* 2752 e 2778 c.c.;
- **Comune Bellaria – Igea Marina: € 1.647,00** (di cui € 1.210,12 in privilegio ed € 436,38 in chirografo);
- **Inps: € 5.041,46**– credito privilegiato;

Debiti solidali con Lorenzini

- **Credit Agricole Italia S.p.a.: € 1.709,09**, credito derivante da apertura di credito di originari € 2.000,00 su c/c cointestato tra i Sig.ri Lorenzini e Palpini – credito chirografario.

Debiti derivanti da garanzie prestate in favore di GEA e comunque solidali con GEA

- **Banca Carige S.p.a.: € 55.734,24** – credito ipotecario; il credito è anche garantito da fideiussione ordinaria rilasciata a garanzia di mutuo fondiario n. 7875083/401/2636 stipulato in data 14/02/2012 dalla società GEA (debito in solido con GEA, Palpini Maria e Lorenzini Alessia);
- **Banca Carige S.p.a.: € 39.299,04** – credito ipotecario;
- **Avv. Mancini - € 6.795,60**, credito per compenso professionale maturato per l'attività di consulenza ed assistenza per l'avvio di una procedura di sovraindebitamento, procedura alla quale non è stato dato seguito, stante la rinuncia dei Ricorrenti (debito in solido con GEA e con il Sig. Lorenzini) – credito privilegiato;



- **Banca Carige S.p.a.: € 6.500,00**, credito derivante da fideiussione *omnibus* prestata sino alla concorrenza di € 6.500,00 (debito in solido con GEA, Lorenzini Raffele e Lorenzini Alessia);
- **Credit Agricole Italia S.p.a.: € 2.840,37**, credito derivante da mutuo del 31/05/2019 intestato alla società GEA di importo originario € 5.000,0 garantito da fideiussione specifica e limitata - credito chirografario.

Spese in prededuzione:

- OCC: € 7.515,00;
- *advisor*: € 3.800,00 (accessori inclusi);
- Geom. Giavolucci: € 800,00 (accessori inclusi), a titolo di compenso per l'attività prestata di redazione perizie di stima immobiliare;
- Avv. Alberto Pari - € 1.400,00, importo dovuto a titolo di compenso professionale per l'attività di custode giudiziario e delegato alla vendita nominato nell'ambito della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Rimini a carico della Sig.ra Palpini (quale debitrice esecutata), rubricata R.g.e. 105/2020;
- Arch. Chiara Mazza - € 864,33 quale compenso professionale per l'attività di CTU prestata nell'ambito della procedura esecutiva R.g.e. 105/2020.

Riepilogo massa passiva personale del socio.

Prededuzioni: € 14.379,33

ipotecari: € 172.948,35;

privilegiati personali: € 17.904,66;

chirografari personali: € 928,77 cui si aggiungono € 1.709,09 in solido con Lorenzini (debito, quest'ultimo, comune e perciò suscettibile di essere soddisfatto con il patrimonio attivo della Sig.ra Palpini) = € 2.637,86.

**IV.A3 - PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN CORSO. ASSENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI.**

La Sig.ra Palpini è debitore esecutato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.g.e. 105/2020 oggi pendente dinanzi al Tribunale di Rimini con prossima udienza *ex art.* 569 c.p.c. fissata per la data del 25/03/2022.

La Sig.ra Palpini non ha compiuto atti in frode ai creditori, né atti dispositivi negli ultimi 5 anni.

§

**IV-B**

**LORENZINI RAFFAELE**





#### **IV-B1. COMPONENTI ATTIVE**

Il Sig. Lorenzini è titolare de (**doc. 10**):

- ✓ la piena proprietà di immobile – cantina/deposito (**doc. 11**), sito in Bellaria-Igea Marina, via San Mauro n. 7, censito al Catasto del Fabbricati foglio 6, part. 2094, sub. 25, C/2, sup. mq. 16, del valore di mercato, quantificato dal Geom. Giavolucci, di € 5.360,00; l'immobile è libero da pesi e gravami;
- ✓ la piena proprietà di motociclo immatricolato il 17/03/1992 Km rilevati 82.355, il cui valore di mercato, come da stima redatta da IVG di Rimini, ammonta ad € 2.500,00 (All.C);
- ✓ controvalore del portafoglio titoli Eurofiduciaria S.r.l. (posizione fiduciaria n. 1117), cointestato con il Sig. Lorenzini di € 9.964,57: trattasi, più specificatamente, di un investimento effettuato dai ricorrenti e consistito in un finanziamento erogato alla società “Accordo Limited” per lo sviluppo di un progetto immobiliare in Lituania, non rimborsabile e non liquidabile oggi, stante la minima quotazione di vendita, come comunicata dalla società Eurofiduciaria nelle comunicazioni trasmesse;
- ✓ € 1.142,00: trattasi di diponibilità liquida in comproprietà con Palpini derivante dalla vendita di azioni già facenti parte del portafoglio titoli e valori gestito da Eurofiduciaria;
- ✓ beni mobili/arredi in comproprietà con la Sig.ra Palpini (di cui buona parte impignorabili *ex art. 514 c.p.c.*).

Il Sig. Lorenzini, nell'ultimo triennio ha percepito:

- il reddito di € 0,00 nell'anno 2020 (**doc. 12**);
- il reddito di € 20.373,00 nell'anno 2019 (**doc. 13**);
- il reddito di € 17.271,00 nell'anno 2018 (**doc. 14**).

Il Sig. Lorenzini, infine, non è titolare di cassette di sicurezza, natanti, beni preziosi, antiquariato, crediti verso terzi.

#### **IV-B2. COMPONENTI PASSIVE**

Anche per il Sig. Lorenzini, si distinguono nel prosieguo le componenti passive personali che verranno soddisfatte, seppur parzialmente, con il ricavato della vendita dell'immobile di sua proprietà, da quelle solidali con GEA, considerate come debiti sociali e perciò soddisfatte con il patrimonio della Sig.ra Palpini.

##### Componenti passive personali

- **Agenzia Entrate riscossione: € 11.325,48** - credito complessivo portate dalle cartelle di pagamento inviate di cui € 10.678,64 in privilegio ed € 646,84 in chirografo.

Enti titolari del credito sono:



Agenzia Entrate Riscossione: € 568,96, di cui € 382,60 in privilegio *ex artt.* 2753 e 2749 c.c.; € 11,89 in privilegio *ex artt.* 2754 e 2749 n. 8, e 2778 c.c.; € 13,28 in privilegio *ex art.* 2752 c.c. e 2778 c.c., € 0,63 in privilegio *ex art.* 2752 e 2749 e 2778 c.c., € 160,56 in chirografo.

Inps: € 9.584,75 in privilegio *ex artt.* 2753 e 2749 n. 1 e 2778 c.c.; € 221,79 in privilegio *ex artt.* 2754 e 2749 n. 8 c.c. ed € 292,10 in chirografo;

Regione Emilia Romagna; € 442,92 in privilegio *ex artt.* 2752 e art. 2778; € 20,78 in privilegio *ex artt.* 2752, 2749 e 2778 c.c., € 132,88 in chirografo;

- **Agenzia Entrate € 6.586,03** - credito privilegiato;
- **Regione Emilia Romagna: € 695,33** - credito privilegiato;
- **Comune Bellaria – Igea Marina: € 39,00** in privilegio ed € 1,00 in chirografo;
- **Inps: € 6.082,62** – credito privilegiato;
- **Banca Carige S.p.a.: € 5.938,88** – credito chirografario derivante da rapporto di c/c intestato al Sig. Lorenzini Raffaele n. 1104/80/2636;
- **American Express Italia S.r.l.: € 6.468,75** - credito chirografario derivante da utilizzo Carta Essential n. 45009;
- **Findomestic Banca S.p.a.: € 3.326,26** – credito chirografario derivante da apertura linea di credito con carta n. 10072004824160.

Debiti in solido con Palpini:

- **Credit Agricole Italia S.p.a.: € 1.709,09**, credito derivante da apertura di credito di originari € 2.000,00 su c/c cointestato tra i Sig.ri Lorenzini e Palpini.

Debiti derivanti da fideiussioni prestate in favore di GEA e comunque solidali:

- **Avv. Mancini: € 6.795,60** - credito privilegiato;
- **Banca Carige S.p.a.: € 57.494,40** - derivante da fideiussione ordinaria rilasciata a garanzia di mutuo fondiario n. 7875083/401/2636 stipulato in data 14/02/2012 dalla società GEA (debito in solido con GEA, Palpini Maria e Lorenzini Alessia);
- **Banca Carige S.p.a.: € 6.500,00** - credito derivante da fideiussione *omnibus* prestata sino alla concorrenza di € 6.500,00 (debito in solido con GEA, Lorenzini Raffele e Lorenzini Alessia);
- **Credit Agricole Italia S.p.a.: € 3.276,11** – credito chirografario derivante da fideiussione a garanzia del finanziamento concesso a GEA n. 04/643/0120602100000 (debito in solido con GEA e con la Sig.ra Palpini);
- **Credit Agricole Italia S.p.a.: € 2.840,37**, credito derivante da mutuo chirografario del 31/05/2019 intestato alla società GEA di importo originario € 5.000,00 (debito solidale con Palpini, quali garanti giusta fideiussione specifica e limitata).

Spese in prededuzione:



- OCC: € 3.083,00;
- *advisor*: € 1.500,00;
- Geom. Giavolucci: € 422,00 attività prestata per predisposizione della relazione di congruità del prezzo di cessione dell'immobile già di proprietà del Sig. Lorenzini Raffaele.

Riepilogo massa passiva personale del socio Lorenzini.

Predeuzioni: € 5.005,00;  
privilegiati: € 24.081,62;  
chirografari: € 16.320,43.

#### **IV.B3 - PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN CORSO. ASSENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI.**

Il Sig. Lorenzini Raffaele non è parte di procedimenti giudiziari e non ha compiuto “atti in frode ai creditori”, ma ha posto in essere atti dispositivi nei cinque anni antecedenti alla data odierna.

Come noto, la distinzione tra ‘atti in frode’ e ‘atti di disposizione’ è netta, assumendo “il concetto di frode un termine molto più lato e relativo alla sola dolosa preordinazione della procedura in danno dei creditori o esercizio abusivo del relativo diritto” (Trib. Ravenna 3/03/2021).

Nel caso di specie, detta connotazione fraudolenta è del tutto da escludersi.

Più nello specifico, gli atti dispositivi sono rappresentati da:

- atto di compravendita avente ad oggetto la piena proprietà di autovettura targata FO148003 al prezzo di € 500,00;
- atto di compravendita del 22/06/2018, trascritto il 27/06/2018 al Reg. part. 5354, avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà di immobile ad uso civile abitazione sito in Bellaria Igea Marina, Via San Mauro n. 7 (censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 6, part. 2094, sub. 24) e di garage (censito al Catasto del ridetto Comune al foglio 6, part. 2094, sub. 17), ai Sig.ri Harasymiv Yuliia e Harasymiv Volodymyr, al prezzo di € 150.000,00 (**doc. 15**).

Ebbene, l'importo incamerato a titolo di prezzo dal venditore Lorenzini (importo giudicato congruo dal tecnico incaricato dal gestore, Geom. Giavolucci – cfr. doc.15) è stato impiegato soltanto per il pagamento - seppur parziale - dei debiti allora pendenti e, dunque, le vendite si sono rese funzionali alla complessiva diminuzione della esposizione debitoria (la relativa documentazione probatoria, ovviamente, è stata fornita all'OCC che ha verificato l'impiego della liquidità ottenuta dalle predette alienazioni).

§

V

#### **LE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO**



## DEI SOCI E DEL LORO NUCLEO FAMILIARE

Attualmente i soci, come riferito, conviventi e coniugati in regime di separazione dei beni appartengono al medesimo nucleo familiare unitamente ai di loro figli, Lorenzini Eodardo e Lorenzini Gianmaria, non economicamente indipendenti.

Nel prospetto che segue vengono indicate le spese di carattere alimentare e quelle minime necessarie ad una conduzione di vita familiare dignitosa e decorosa.

<b>SPESE MENSILI NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE</b>	
Alimenti	€ 800,00
Luce	€ 200,00
Gas/acqua	€ 100,00
Benzina / bollo /assicurazione auto Palpini	€ 240,00
Abbigliamento	€ 50,00
Spese telefoniche	€ 70,00
Spese mediche	€ 250,00
Tasse TARI TASI Rifiuti	€ 50,00
Imprevisti	€ 200,00
Condominio	€ 100,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.080,00</b>

L'attività di GEA è essenziale ai fini del mantenimento della famiglia, rappresentando i relativi introiti le uniche entrate atte a sostenere i Sig.ri Palpini e Lorenzini e i di loro figli Lorenzo e Gianmaria (non economicamente indipendenti).

§

**VI**

### GEA DI PALPINI MARIA E C. S.N.C.

Ai fini di un voto consapevole ed informato, nonché di un corretto inquadramento logico del progetto unitario proposto, si passa in rassegna anche la posizione della società GEA, nell'ambito della quale i Ricorrenti rivestono la qualifica di soci amministratori, e dei cui debiti gli stessi rispondono anche personalmente a mente dell'art. 2291 c.c.

#### **VI-A. COMPONENTI ATTIVE**

La società GEA non dispone di patrimonio immobiliare (**doc. 16**).

Quanto al patrimonio mobiliare, la società è titolare:



- del conto corrente (n. 6063 acceso presso Credit Agricole S.p.a.) con un saldo, alla data del 9/03/2022, di soli € 27,07;

- di un'azienda, composta da attrezzature sostanzialmente vetuste (sul punto si rinvia all'elencazione dei cespiti contenuta nella relazione particolareggiata – All. C) e dall'avviamento commerciale.

GEA non è titolare di crediti.

Dalle dichiarazioni dei redditi emerge che la società ha:

- conseguito una perdita di € 12.153,00 nell'anno 2020;
- prodotto un reddito di € 28.839,00 nell'anno 2019;
- prodotto un reddito di € 26.535,00 nell'anno 2018;
- prodotto un reddito di € 28.839,00 nell'anno 2017.

§

## **VI-B. COMPONENTI PASSIVE**

La società GEA ha contratto debiti con i soggetti di seguito elencati.

### ISTITUTI DI CREDITO

#### Creditori con ipoteca sull'immobile del socio Palpini

**- Banca Carige S.p.a.: € 55.734,24**

In data 14/02/2012 la GEA ha contratto con il menzionato istituto bancario contratto di mutuo fondiario n. 2636 7876083 401 (a rogito del Notaio dott. Guastamacchia), in virtù del quale la banca ha erogato l'importo di € 75.000,00, da restituirsi mediante il pagamento di 30 rate semestrali.

A garanzia del rimborso, oltre alle fideiussioni prestate dai soci (all'epoca: Sig.re Palpini Maria e Lorenzini Alessia) la Sig.ra Palpini Maria, in qualità di terzo datore di ipoteca, ha concesso alla Banca ipoteca di secondo grado sugli immobili di sua proprietà.

Il credito, quindi, seppur chirografario nello "stato passivo" della società, andrà soddisfatto in via privilegiata-ipotecaria e per l'intero con il ricavato della vendita dell'immobile di proprietà della Sig.ra Palpini su cui è stata iscritta ipoteca.

**- Banca Carige S.p.a.: € 39.299,04**

In data 23/03/2017 la società GEA ha contratto con il menzionato istituto bancario contratto di mutuo fondiario n. 2636 7876083 601 (a rogito Notaio dott. Guastamacchia), in virtù del quale la banca ha erogato l'importo di € 80.000,00, da restituirsi mediante il pagamento di 30 rate semestrali.

A garanzia del rimborso, oltre alle fideiussioni personali prestate dai soci, i soci medesimi, Sig.ri Lorenzini Raffaele e Palpini Maria, in qualità di terzi datori di ipoteca, hanno concesso alla Banca ipoteca di terzo grado sugli immobili (all'epoca) di loro proprietà.

Il credito, quindi, seppur chirografario nello "stato passivo" della società, andrà soddisfatto in via privilegiata-ipotecaria e per l'intero con il ricavato della vendita dell'immobile di proprietà della Sig.ra Palpini su cui è stata iscritta ipoteca.



Crediti chirografari

- **Banca Carige S.p.a.: € 5.517,02** – credito chirografario  
Trattasi di credito derivante da scoperto di c/c n. 1819/80/2636 sul quale è collegata un'apertura di credito, con grado chirografario.
- **Banca Carige S.p.a.: € 279,91** – credito chirografario  
Trattasi di credito derivante da saldo passivo di conto corrente n. 3660/80/2636, con grado chirografario.
- **Prelios Credit Solution S.p.a.** in qualità di mandataria di Sirio S:r.l., cessionaria di UBI Banca S.p.a.:  
**€ 2.298,17** - grado chirografario.
- **Credit Agricole Italia S.p.a.: € 2.840,37** – credito chirografario.  
Trattasi di credito derivante da prestito chirografario n. 04/643/0120602100000.

ENTI

- **Agenzia Entrate e riscossione: € 19.577,47** di cui € 19.445,82 sono in privilegio ex artt. 2754 e 2752 c.c. € 131,65 sono in grado chirografario.  
Trattasi di credito derivante da cartelle di pagamento n. 13720190005509018000, 13720200001939720000, 13720200008636629000.  
In particolare enti titolari del credito sono:  
Inail: € 642,59 in privilegio ex artt. 2754 c.c, e art. 2778; € 25,13 in privilegio ex artt. 2754 n. 8 e 2778 c.c.; 0,20 in privilegio ex artt. 2754 e 2749 n. 8 e 2778 c.c.; € 26,48 in chirografo;  
Amministrazione finanziaria – direzione provinciale di Rimini € 18.210,08 in privilegio;  
Agenzia Entrate Riscossione € 20,63 in privilegio ex artt. 2754 e 2778 c.c.; 0,87 in privilegio ex artt. 2754 n. 8 e 2778 c.c.; 526,41 in privilegio ex artt. 2752 e 2749 c.c.; € 11,79 privilegio ex artt. 2752 e 2749 n. 18 c.c.; € 8,12 privilegio ex artt. 2752, 2759 e 2776 c.c., € 43,87 in chirografo;
- **Agenzia Entrate: € 14.400,00** - credito privilegiato;
- **Comune di Bellaria-Igea Marina: € 2.910,00** di cui € 2.908,00 in privilegio ed € 2,00 in chirografo;
- **Inail: € 72,98** - in privilegio;
- **Sorit: € 5.115,39** – di cui € 4.808,66 privilegio ed € 306,73 chirografo.

ALTRI

- **Avv. Astorre Mancini: € 6.795,60** (di cui € 4.657,33 per competenze, € 698,60, € 214,23 per CPA; € 1.225,44 per iva). Trattasi di credito traente origine da attività prestata giusta mandato professionale datato 4/07/2020, con grado privilegiato mobiliare ex art. 2751 bis c.c.;
- **Alpini e associati commercialisti S.r.l. S.t.p.: € 4.476,69** – credito chirografario;
- **Enel S.p.a. € 364,84** – credito chirografario;
- **New Catering S.r.l.: € 1.990,09** - credito chirografario;



- **Cantarelli Gradara & c. s.n.c.: € 500,00** – credito chirografario;
- **Fratelli Terranova S.r.l.: € 9.150,92** - credito chirografario;
- **Menù S.r.l.: € 3.148,24** - credito chirografario;
- **Peroni Beverage s.r.l. € 2.766,65** – credito chirografario;
- **Turci s.n.c. € 1.767,93** – credito chirografario;
- **E Servizi S.r.l.: € 3.708,78** – credito chirografario;
- **Forlazzini Cinzia e Forlazzini Francesca: € 21.520,00** – credito chirografario.

Trattasi, più nello specifico, di credito derivante da:

\* contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Bellaria-Igea Marina alla Via Mar Adriatico n. 30 (dove attualmente il debitore conduce la propria attività) sottoscritto in data 08/03/2012 dalla signora Filippi Maria Luisa (madre ora deceduta delle signore Forlazzini Cinzia e Francesca) per il quale risultano non pagati i canoni relativi a tutto l'anno 2019 per complessivi € 9.720,00

\* contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Bellaria-Igea Marina alla Via Mar Adriatico n. 26 (nel quale il debitore svolgeva la propria attività di bar <sup>3</sup> con piccola ristorazione) sottoscritto fra la società GEA snc e le signore Forlazzini Cinzia e Francesca e registrato telematicamente il 21/04/2017, per il quale risultano non pagati i canoni relativi ai mesi da gennaio ad aprile 2019 (canone mensile € 700,00) per € 2.800,00 e per i mesi da maggio 2019 a febbraio 2020 (canone mensile € 900,00) per complessivi € 9.000,00.

A dette componenti si aggiungono le spese in prededuzione:

- OCC: € 14.686,35 (oltre iva e cassa previdenza);
- *advisor*: € 1.000,00 (accessori inclusi);
- dott.ssa Mambelli (professionista incaricato dal gestore di redigere relazioni relative alla congruità del prezzo di cessione dei rami di azienda ad opera della società nell'ultimo quinquennio): € 1.040,00;
- spese per trascrizione decreto ed ulteriori occorrenze: € 500,00 (importo forfettariamente indicato che verrà messo a disposizione dai ricorrenti).

### Riepilogo

Prededuzioni: € 20.530,040

privilegiati: € 48.431,94;

chirografari: € 155.803,27 complessivi (di cui € 95.033,28 costituiscono crediti chirografari rispetto alla società ricorrente ma con grado ipotecario sull'immobile di proprietà della sig.ra Palpini, sicchè verranno soddisfatti in via prioritaria con il ricavato della vendita dell'immobile della stessa, con la conseguenza che il residuo chirografario è pari ad € 60.769,99).

§

---

<sup>3</sup> Ramo d'azienda ceduto in data 29/12/2020, vedasi *infra*.



## VII

### CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI.

Come anticipato, la presente proposta è volta ad estinguere i debiti personali della famiglia (debiti che però, in sede di riparto, inevitabilmente concorrono con quelli sociali) e prevede la messa a disposizione de:

- ✓ **il ricavato della vendita degli immobili** del socio, Sig.ra Palpini Maria, e del lastrico solare, che verrà distribuito **al netto di una somma che verrà assegnata alla famiglia, a titolo di “ristoro”** per sostenere i futuri canoni locatizi; da tale contributo, infatti, la famiglia Lorenzini-Palpini attingerà le risorse per spesare i canoni che sarà tenuta a corrispondere a seguito della perdita dell'immobile adibito a residenza familiare, rendendosi detto contributo necessario per garantire una dignitosa esistenza in vita dei soci e, comunque, per garantire l'adempimento delle obbligazioni che verranno contratte;
- ✓ **il ricavato della vendita del magazzino del sig. Lorenzini Raffaele;**
- ✓ **il ricavato della vendita del motociclo** di proprietà del Sig. Lorenzini Raffaele, il cui valore, stimato da Ivg di Rimini, è pari ad € 2.500,00;
- ✓ **l'importo in eccedenza** rispetto alla somma di € 18.000,00 prodotto da GEA e distribuito ai soci a decorrere dall'anno 2025; si precisa che detto importo è stato valutato quale minimo reddito da produrre per il sostentamento della società, sicché l'eventuale eccedenza - a decorrere dal 2025, anno in cui i soci percepiranno la pensione - sarà devoluto ai creditori;
- ✓ **disponibilità liquide** per € 1.142,00 (in comproprietà di Palpini e Lorenzini).

\*

Rimangono invece esclusi dalla presente proposta:

- l'autovettura di proprietà della Sig.ra Palpini (in quanto funzionale alla Sig.ra Palpini ed alla famiglia per i quotidiani spostamenti e, comunque, di esiguo valore);
- gli esigui saldi di conto corrente;
- i beni mobili della famiglia (cfr. docc- 17 e 18);
- il portafoglio titoli in Eurofiduciaria (che - come riferito - non è liquidabile poiché di valore nullo, stante ad oggi la minima quotazione di vendita come comunicata dalla società nelle comunicazioni trasmesse al gestore, ma suscettibile di acquisire un qualche valore nel tempo).

Ciò premesso, in ottemperanza a quanto dispone l'art. 7 bis L. 3/2012, si passa a descrivere la presente proposta, avendo cura di distinguere le singole masse nel senso precisato dalla giurisprudenza, secondo cui: “l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelezioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni agli altri ricorrenti senza possibilità





di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente alla soddisfazione dei creditori personali di altro ricorrente” – Trib. Verona 12/05/2021.

### **PALPINI MARIA**

Con riguardo, più in particolare, agli immobili messi a disposizione del ceto creditorio da parte della Sig.ra Palpini (immobile ad uso abitativo oggi adibito a residenza familiare, garage, lastrico solare), essi verranno venduti tramite **procedure competitive** (in ottemperanza agli artt. 71 e 81 CCI novellato ed anche in ossequio a quanto si legge nello Studio n. 57-2020/E reso dal Consiglio Nazionale del Notariato).

Si prevede più nello specifico - nel rispetto delle cause di prelazione - che:

- il ricavato della vendita dell'immobile della Sig.ra Palpini sarà utilizzato per pagare:
  - le prededuzioni della Sig.ra Palpini (e della società);
  - i creditori ipotecari di primo, secondo e terzo grado (Intesa SanPaolo e Banca Carige);
  - i creditori privilegiati personali e della società (che concorrono sul relativo patrimonio del socio Palpini);
  - i creditori chirografari personali e della società (che ugualmente concorrono), tenendo presente che il soddisfacimento dei creditori chirografari della società, di fatto, comporta anche la correlativa estinzione dei debiti personali derivanti dalle fideiussioni prestate, appunto, a garanzia dei debiti della società;
  - i creditori chirografari in solido con il Sig. Lorenzini.

La Sig.ra Palpini mette a disposizione anche l'esigua disponibilità liquida (€ 571,00 quale quota parte dell'importo indicato di € 1.142,00 in proprietà con Lorenzini) ma detta disponibilità sarà funzionale al pagamento delle spese vive prededucibili per la trascrizione del decreto di fissazione dell'udienza e di omologa.

Più nello specifico si prevedono 6 tentativi di vendita, con la precisazione che il prezzo base non potrà comunque scendere al di sotto dell'importo di € 303.000,00.

La determinazione del valore dell'immobile è avvenuta tenendo conto della stima effettuata dal tecnico incaricato dal gestore, geom. Giavolucci (€ 339.640,00), operando, tuttavia, all'importo indicato una decurtazione di partenza del 5% a titolo prudenziale (stante, comunque, l'assenza di garanzia per vizi) sino ad arrivare al predetto importo minimo di € 303.000,00.

Il *timing* di effettivo pagamento dei creditori dipende dalla richiesta sul mercato dell'immobile: si ipotizzano comunque, sei tentativi di vendita, con la precisazione che i



creditori tutti saranno tenuti a votare sulla prospettata proposta peggiorativa (6° tentativo di vendita)<sup>4</sup>, ma con nette prospettive di miglioramento.

Nel dettaglio:

**IPOTESI SUB. 1):**

Si ipotizza la vendita dell'immobile all'importo di € 322.658,00. La presente proposta prevede in questo caso, al netto della decurtazione da ristoro pari a complessivi € 15.000,00:

- il pagamento integrale delle predeuzioni maturate in capo alla società e alla Sig.ra Palpini;
- il pagamento integrale dei creditori che hanno iscritto ipoteca sull'immobile del socio;
- il pagamento integrale dei privilegiati della Sig.ra Palpini e dei creditori sociali;
- il pagamento parziale, nella percentuale del 49,70%, dei chirografari personali (che dovranno necessariamente concorrere con i creditori chirografari sociali).

Sono salvi eventuali rilanci che non potranno che avere effetti migliorativi sulle percentuali indicate.

Il tentativo di vendita al predetto importo base sarà espletato (salvo rinvii dovuti alle more del procedimento) ipoteticamente a settembre 2022 e dicembre 2022.

**IPOTESI SUB. 2):**

Nell'ipotesi in cui gli immobili non fossero alienati al predetto prezzo, si ipotizza che la vendita dell'immobile avvenga con prezzo base di € 315.200,00.

Dunque, nel caso in cui gli immobili venissero venduti ad un importo (quantomeno, salvi i rilanci) di € 315.200,00 la proposta prevede - al netto della decurtazione da ristoro pari, in questo caso, a complessivi € 10.000,00 - la falcidia della sola categoria dei chirografari. La tempistica di soddisfacimento è inevitabilmente differita rispetto all'ipotesi sub.1) ed il differimento temporale è il motivo per cui in detta ipotesi il "ristoro" viene diminuito nel suo ammontare, potendo i debitori permanere presso gli immobili messi a disposizione del ceto creditorio per un tempo più lungo.

In particolare, questa ipotesi contempla:

- il pagamento integrale delle predeuzioni;
- il pagamento integrale dei creditori che hanno iscritto ipoteca sull'immobile del socio;
- il pagamento integrale dei privilegiati personali (e sociali);

---

<sup>4</sup> In questo senso si è espresso il Tribunale di Rimini nell'ambito della procedura acc. sovraindebitamento R.g. 1/2021 con provvedimento reso il 6/03/2021.



- il pagamento parziale, nella percentuale del 45,80%, dei chirografari (che dovranno necessariamente concorrere con i creditori chirografari sociali).

I tentativi di vendita al predetto importo base saranno due e saranno espletati (salvo rinvii dovuti alle more del procedimento) ipoteticamente a marzo 2023 e luglio 2023.

### **IPOTESI SUB. 3)**

Nel caso in cui gli immobili non venissero venduti agli importi indicati, la presente proposta prevede l'alienazione - al netto della decurtazione da ristoro pari, in questo caso, a complessivi € 5.000,00 - ad un importo (quantomeno, salvi i rilanci) ad € 307.320,00: in tale ipotesi la proposta prevede:

- il pagamento integrale delle prededuzioni;
- il pagamento integrale dei creditori che hanno iscritto ipoteca sull'immobile del socio;
- il pagamento integrale dei privilegiati personali (e sociali);
- il pagamento parziale, nella percentuale del 41,30%, dei chirografari (che dovranno necessariamente concorrere con i creditori chirografari della società).

I tentativi di vendita saranno espletati a novembre 2023.

### **IPOTESI SUB. 4)**

Nel caso in cui gli immobili non venissero venduti agli importi indicati, la presente proposta prevede l'alienazione - al netto della decurtazione da ristoro pari, in questo caso, a complessivi € 2.000,00 - ad un importo (quantomeno, salvi i rilanci) ad € 303.000,00: in tale ipotesi la proposta prevede:

- il pagamento integrale delle prededuzioni;
- il pagamento integrale dei creditori che hanno iscritto ipoteca sull'immobile del socio;
- il pagamento integrale dei privilegiati personali (e sociali);
- il pagamento parziale, nella percentuale del 39,20% dei chirografari della società (che dovranno necessariamente concorrere con i creditori chirografari personali).

I tentativi di vendita saranno espletati a febbraio 2024 e per tutta la durata del piano.

Si rinvia, per una sintesi schematica delle ipotesi, alla tabella esplicativa contenuta nella Relazione del gestore della crisi (All.C).

In ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento reso dal Tribunale di Rimini in data 6/03/2021 nell'ambito del procedimento acc. composizione crisi R.g.n. 1/2021, secondo cui *“viene qui considerata ammissibile – non essendo possibile sottoporre al consenso dei creditori più alternative*



– una sola proposta , che deve essere individuata in quella meno favorevole, ma suscettibile di miglioramento”, si ritiene che oggetto della votazione debba essere solo quest’ultima proposta.

\*

La proposta di accordo nei termini ed alle condizioni previsti rappresenta **una ipotesi risolutiva migliorativa all’alternativa liquidatoria.**

Invero, occorre certamente evidenziare come l’alternativa liquidatoria vedrebbe il venir meno del “ristoro” di cui si è detto, atto a consentire ai soci componenti la famiglia Palpini-Lorenzini di mantenere uno stile di vita decoroso a fronte della futura perdita dell’immobile familiare.

Tuttavia, il sacrificio proposto ed eventualmente sopportato dal ceto creditorio (sacrificio comunque irrisorio su un piano numerico, atteso che l’apprensione all’attivo liquidabile del predetto ristoro inciderebbe in percentuale minima sull’intera esposizione) trova il giusto contrappeso, oltre che nel mantenimento in vita sul mercato di un operatore economico (GEA) - che importa la continuità dei rapporti commerciali e la produzione di reddito per il sostentamento della famiglia e per il pagamento delle obbligazioni future - anche nella devoluzione ai creditori personali (che concorrono con quelli sociali sul patrimonio della socia Palpini e del socio Lorenzini) degli utili prodotti da GEA eccedenti l’importo di € 18.000,00 a decorrere dall’anno 2025 (quindi, con seria prospettiva di aumento delle percentuali di soddisfo), il tutto sotto il rigoroso controllo di un liquidatore nominato dal Tribunale.

Si evidenzia che la convenienza è data anche dalla durata del piano (5 anni in luogo dei 4 della procedura di liquidazione). A tal proposito giova evidenziare come Palpini Maria percepirà una pensione di circa € 600,00 mensili e Lorenzini Raffele, a decorrere dall’anno 2025, percepirà la pensione di circa € 1.500,00 mensili sicché, considerando che la famiglia necessita dell’importo di € 2.080,00 mensili e considerando gli introiti necessari a sostenere l’attività di impresa di GEA, dal 2025 sarà corrisposto ai creditori l’importo eccedente la somma di € 18.000,00.

Sintetizzando:

- in caso di vendita al prezzo iniziale ovvero al prezzo di € 322.658,00: ai creditori viene detratto l’importo a titolo di ristoro - la cui previsione risponde, nell’esatta sostanza, alla *ratio legis* che ispira la L. 3/2012 e, dunque, alla necessità di assicurare un livello dignitoso di vita ai soci/debitori in vista anche dei canoni futuri d’affitto - ma detto elemento trova il giusto contrappeso nella corresponsione ai creditori medesimi dell’eccedenza degli utili auspicabilmente prodotti da GEA (e poi ripartiti tra i soci) rispetto all’importo di € 18.000,000 a decorrere dal 2025 e fino alla fine della durata del piano (5 anni dall’omologa) ;
- in caso di vendita al prezzo minimo previsto di € 303.000,00 (e questa è la proposta effettiva che dovrà essere oggetto di voto): non viene “detratto” il “ristoro” e ai creditori viene



riconosciuta la corresponsione dell'eccedenza degli utili auspicabilmente prodotti rispetto all'importo di € 18.000,00 a decorrere dal 2025 e fino alla fine della durata del piano (5 anni dall'omologa).

Infine, giova evidenziare che, in ipotesi di liquidazione, tutti i creditori sarebbero comunque assoggettati all'alea cui è soggetta la presente proposta, alea non riducibile in quanto connessa all'inevitabile oscillazione del valore del bene immobile sul mercato ed alla effettiva appetibilità e richiesta dello stesso.

Stante, infine, la pendenza della procedura esecutiva immobiliare, i creditori che godono della garanzia ipotecaria sull'immobile dovrebbero sostenere ulteriori spese per la prosecuzione della predetta procedura che, al contrario, con l'omologa del presente accordo verrebbe sospesa. A tal riguardo si precisa che per l'attività di vendita ci si può avvalere della D.A.V. S.r.l. con la conseguenza che i costi necessari alla liquidazione sono a carico degli aggiudicatari, ad esclusione dei diritti riguardanti l'iscrizione dell'avviso d'asta sul portale delle vendite pubbliche quantificati in € 100, oltre oneri e accessori per asta, dei quali si faranno carico i Sig.ri Lorenzini e Palpini.

La fattibilità del piano, così come la veridicità dei dati, è confermata nella Relazione redatta dal Gestore della crisi dott.ssa Barbara Bologna (All.C).

§

### **LORENZINI RAFFAELE**

Anche i beni (immobile/cantina e moto) messi a disposizione del ceto creditorio da parte del Sig. Lorenzini, verranno venduti tramite **procedure competitive** (in ottemperanza agli art. 71 e 81 CCI novellato ed anche in ossequio a quanto si legge nello Studio n. 57-2020/E reso dal Consiglio Nazionale del Notariato).

Si prevede più nello specifico - nel rispetto delle cause di prelazione - che:

- il ricavato della vendita dei beni del Sig. Lorenzini sarà utilizzato per soddisfare:
  - le prededuzioni maturate dal Sig. Lorenzini;
  - i creditori privilegiati personali, seppur parzialmente.

Non è previsto il soddisfacimento dei creditori chirografari ma devesi sottolineare sul punto che buona parte dei debiti chirografari contratti dal Sig. Lorenzini sono accessori (in quanto trattasi di fidejussioni personali) ai debiti di GEA, i quali ultimi vengono soddisfatti, per quanto sopra si è riferito, con il patrimonio della Sig.ra Palpini. Ad ogni buon conto, se è vero che i creditori chirografari non troveranno soddisfazione sul ricavato di vendita dell'immobile, essi potranno eventualmente



concorrere con tutti gli altri creditori alla devoluzione degli utili prodotti da GEA (e poi ripartiti tra i soci), messi a disposizione nei limiti dell'eccedenza dell'importo di € 18.000,00 a decorrere dall'anno 2025 (anno in cui i Ricorrenti percepiranno la pensione e fermo l'auspicio di una totale indipendenza economica dei figli).

Ciò premesso, con riguardo all'immobile ad uso magazzino/cantina si prevedono 6 tentativi di vendita, il cui *timing* risponde nell'esatto termine a quello previsto per la Sig.ra Palpini. Tale coincidenza temporale è del tutto opportuna e vantaggiosa sul piano economico, in quanto il magazzino di Lorenzini Raffaele è ubicato nella stessa palazzina in cui trovasi l'immobile della Sig.ra Palpini, con la conseguenza che si procederà alla vendita in concreto di un unico lotto composto da immobile ad uso residenza, garage, lastrico solare (di proprietà di Palpini) e cantina/magazzino (di proprietà di Lorenzini).

Il prezzo base di quest'ultimo non potrà comunque scendere al di sotto dell'importo di € 4.680,00.

La determinazione del valore dell'immobile è avvenuta tenendo conto della stima effettuata dal tecnico incaricato dal gestore, geom. Giavolucci (€ 5.390,00), operando, tuttavia, all'importo indicato una decurtazione di partenza del 5% a titolo prudenziale (stante, comunque, l'assenza di garanzia per vizi) sino ad arrivare al predetto importo minimo di € 4.680,00.

Precisamente si prevedono i seguenti esperimenti di vendita:

- 1) settembre 2022 – dicembre 2022: vendita all'importo di € 5.092,00. In tal caso, aggiungendo il ricavato della liquidazione della moto, si prevede il pagamento della seguente percentuale dei privilegiati personali: 7,42%;
- 2) marzo 2023 – luglio 2023: vendita all'importo di € 4.800,00. In tal caso, aggiungendo il ricavato della liquidazione della moto, si prevede il pagamento della seguente percentuale dei privilegiati personali: 6,21%;
- 3) novembre 2023 – fine piano: vendita all'importo di € 4.680,00. In tal caso, aggiungendo il ricavato della liquidazione della moto, si prevede il pagamento della seguente percentuale dei privilegiati personali: 5,71%.

I creditori chirografari non troveranno soddisfazione ma potranno eventualmente concorrere con tutti gli altri creditori alla devoluzione degli utili prodotti da GEA nei limiti indicati.

Il Sig. Lorenzini mette a disposizione anche la moto e l'esigua disponibilità liquida (€ 571,00 quale quota parte dell'importo indicato di € 1.142,00 in comproprietà con Palpini) ma detta disponibilità sarà



funzionale al pagamento delle spese vive prededucibili per la trascrizione del decreto di fissazione d'udienza e del decreto di omologa.

Anche detta proposta è migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria poiché comporta la devoluzione ai creditori personali (che concorrono con quelli sociali sul patrimonio di entrambi i soci), oltre che di tutti i beni di Lorenzini, anche degli utili prodotti da GEA eccedenti l'importo di € 18.000,00, che verranno auspicabilmente incamerati dalla ricorrente a decorrere dal 2025 e fino alla fine della durata del piano (quindi, con seria prospettiva di aumento delle percentuali di soddisfo), il tutto sotto il rigoroso controllo di un liquidatore nominato dal Tribunale.

Si evidenzia che la convenienza è data anche dalla durata del piano (5 anni in luogo dei 4 della procedura di liquidazione). A tal proposito giova evidenziare come Lorenzini Raffele a decorrere dal 2025 percepirà la pensione sicché, considerando che la famiglia necessita di € 2.080,00 mensili per la sopravvivenza, dal 2025 sarà corrisposto ai creditori, come detto, l'importo eccedente € 18.000,00.

§

Tutto ciò premesso, **i ricorrenti** come sopra rappresentati e difesi,

**CHIEDONO**

che l'Ill.mo Tribunale di Rimini, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 Legge n.3/2012, Voglia:

- **disporre la riunione/dichiarare riunita** la procedura familiare a quella presentata dalla GEA di Palpini Maria & c. s.n.c.;
- **fissare udienza** ex art. 10, comma 1, Legge 3/2012, disponendo la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto almeno 30 giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, Legge 3/2012 presso la residenza o la sede legale, anche per lettera raccomandata a.r. o per telefax o per pec;
- **stabilire** idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto e la pubblicazione degli stessi nel Registro Imprese;
- **ordinare**, poiché la proposta prevede la cessione di beni immobili, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
- **disporre** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possono essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni esecutive individuali, né disposti



sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

**Nell'ipotesi di omologazione, si chiede sin da ora:**

- visti gli artt. 7, comma 1 e 13 L. 3/2012, di **nominare un liquidatore/gestore unico** ai fini della liquidazione dei beni immobili sopra indentificati, della relativa custodia e distribuzione del ricavato che verrà incassato, secondo l'accordo che verrà omologato;

- **la trascrizione del relativo decreto di omologa** secondo quanto previsto dall'art. 12 bis L. 3/2012 (come modificato dalla L. n. 176/2020, Legge di conversione del D.L. 137/2020)

- **l'esdebitazione.**

\* \* \*

Si producono i seguenti ATTI:

- A) procura speciale alle liti;
- B) provvedimento nomina del Gestore della Crisi;
- C) attestazione di fattibilità del Gestore;

e i seguenti Documenti:

- 1) visura storica GEA SNC di Palpini Maria e c.;
- 2) certificato famiglia;
- 3) licenziamento Lorenzini Raffaele;
- 4) Contratto OSFIN Palpini;
- 5) visura catastale Palpini Maria;
- 5a) ispezioni ipotecarie e note;
- 6) perizia Geom. Giavolucci;
- 7) redditi Palpini anno d'imposta 2020;
- 8) redditi Palpini anno d'imposta 2019;
- 9) redditi Palpini d'imposta 2018;
- 10) visura catastale Lorenzini;
- 11) ispezioni ipotecarie Lorenzini;
- 12) redditi Lorenzini anno d'imposta 2020;
- 13) redditi Lorenzini anno d'imposta 2019;
- 14) redditi Lorenzini anno d'imposta 2018;
- 15) perizia di congruità Geom. Giavolucci;
- 16) visura catastale GEA;
- 17) documentazione *ex art. 9* Palpini;
- 18) documentazione *ex art. 9* Lorenzini.





Rimini, *li* 23/03/2022

avv. Maura Vadalà

Sig.ra Maria Palpini

Sig. Raffaele Lorenzini

